

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 22 DEL 6 GIUGNO 2025

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL 2025**

Gli interventi per eliminazione di barriere architettoniche possono godere alternativamente del bonus al 75%, della detrazione per ristrutturazioni edilizie al 50%, del "Superbonus" se l'intervento è "trainato" da altro intervento "trainante" (limitatamente alle spese dei condomini/comproprietari di edifici o ONLUS, IdV ed APS). Sull'argomento è intervenuta l'Agenzia delle Entrate.

- **SCADENZA GODIMENTO FERIE AL 30.06.2025: CONSEGUENZE ECONOMICHE PER L'AZIENDA**

Il godimento delle ferie retribuite da parte del dipendente rappresenta un diritto costituzionalmente garantito. L'inosservanza delle scadenze, in particolare quella cadente il prossimo 30 giugno, espone il datore ad una serie di conseguenze.

- **BONUS ASSUNZIONE DONNE LAVORATRICI SVANTAGGIATE: PUBBLICATA LA CIRCOLARE INPS**

Il D.L. 60/2024 ha previsto per i datori di lavoro privati un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico azienda, per l'inserimento e il reinserimento lavorativo di donne cosiddette "svantaggiate". Grazie alla circolare INPS n. 91 del 12.05.2025, i datori di lavoro hanno la possibilità di presentare domanda telematica all'Istituto per poter applicare in busta paga lo sgravio.

- **NUOVA COMUNICAZIONE AL GSE PER I CREDITI 4.0**

Con il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 15 maggio sono state dettate le regole per accedere al c.d. credito Industria 4.0 per gli investimenti effettuati nel 2025, a seguito delle novità introdotte dalla "Legge di Bilancio 2025". Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si riepiloga la disciplina generale.

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 06.06.2025 AL 20.06.2025**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Locazione in cedolare secca: la clausola penale sconta l'imposta di registro?

Con [Risposta a interpello n 146/2025](#) l'Agenzia delle Entrate chiarisce che chi opta per il regime della cedolare secca, non dovrà applicare l'imposta di registro alla clausola penale che intende inserire nel contratto di locazione per tutelarsi da eventuali inadempimenti. In particolare, viene specificato che la penale è una clausola accessoria e non autonoma che beneficia della stessa disciplina fiscale applicata al contratto di affitto pertanto non è prevista l'imposta di registro se il contratto è sottoposto a cedolare secca.

Decreto Sicurezza 2025: approvato definitivamente il ddl di conversione

Nella seduta di Mercoledì 4 giugno, il Senato ha **rinnovato la fiducia al Governo** con l'approvazione definitiva del [disegno di legge](#) di conversione in legge del [Decreto Sicurezza \(D.L. n. 48/2025\)](#), recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, ora in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Vediamo i principali contenuti.

- ◆ Si introduce come nuova fattispecie di reato, la detenzione di materiale con finalità di terrorismo e la diffusione online di istruzioni per compiere atti violenti o sabotaggi.
- ◆ cambia la disciplina della documentazione antimafia: il prefetto potrà escludere temporaneamente alcune decadenze per evitare che un imprenditore individuale perda ogni mezzo di sostentamento.
- ◆ Si prevede che gli operatori economici vittime del reato di usura, beneficiari dei mutui, siano affiancati da un esperto incaricato di assisterli.
- ◆ Nasce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui punito con fino a 7 anni di reclusione. Prevista la possibilità per la polizia giudiziaria di disporre il rilascio immediato dell'immobile occupati in caso di occupazioni illegittime.
- ◆ viene rafforzata la tutela penale per le forze di polizia: aumentano le pene per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, con aggravanti specifiche.
- ◆ Nuovo reato di "rivolta" in carcere e nei centri di trattenimento per migranti
- ◆ si trasforma in reato (prima era solo un illecito amministrativo) l'impedimento alla libera circolazione su strada o ferrovia
- ◆ Si inaspriscono le pene per chi impiega minori nell'accattonaggio (fino a 5 anni di reclusione) e per le truffe commesse in aree pubbliche o su mezzi di trasporto.
- ◆ si chiarisce che la promozione della coltivazione della canapa è ammessa soltanto a livello di filiera industriale e per le finalità espressamente previste dalla legge.
- ◆ Previsti incentivi all'apprendistato per i detenuti e semplificazioni per l'accesso al lavoro esterno.

Tempi guida e tachigrafo: nuovo elenco autotrasportatori esenti

Con il [decreto del 22 aprile 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2025](#), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto importanti deroghe in materia di

- ◆ tempi di guida,
- ◆ riposo e



♦ uso del tachigrafo

per alcune categorie di trasporto stradale.

Si tratta di misure operative che interessano direttamente le imprese di trasporto e i loro consulenti del lavoro, specialmente nel coordinamento dei turni e degli obblighi documentali. Il nuovo decreto è in vigore dal 31 maggio 2025 e abroga il precedente decreto del 20 giugno 2007. Le imprese dovranno dunque adeguarsi sin da subito, eliminando eventuali registrazioni non più richieste e aggiornando la formazione degli autisti sui nuovi limiti applicabili.

Imposta servizi digitali: esclusi i bonus dei giochi online

Con il [Principio di Diritto n 6 del 3 giugno](#) l'Agenzia delle Entrate chiarisce che nei giochi on line i "bonus gioco" non concorrono alla determinazione della base imponibile, non generando ricavi digitali (effettivi) in capo al gestore della piattaforma che opera a titolo di intermediario. In altri termini, le Entrate ritengono che la base imponibile dell'imposta sui servizi digitali debba essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste ultime eccedano la raccolta del singolo torneo. Con particolare riferimento ai bonus, generalmente all'emissione degli stessi non corrisponde alcuna percezione di corrispettivo e, pertanto, non concorrono alla formazione della commissione spettante all'intermediario.

Il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti determina, in linea con le risultanze contabili, l'irrelevanza dei bonus che hanno concorso alla raccolta lorda, che andranno, quindi, scomputati dalle giocate complessivamente effettuate ai fini della determinazione della base imponibile ISD.

Nuove regole antidoping 2025 per la tutela degli sportivi

Il [Decreto del Ministero della Salute del 27 marzo 2025](#), pubblicato il 3 giugno in Gazzetta Ufficiale, introduce importanti aggiornamenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e lotta contro il doping. Il provvedimento impatta direttamente anche su Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD), chiamate a una maggiore consapevolezza nella gestione della salute degli atleti, dei farmaci e della prevenzione dell'uso improprio di sostanze vietate.

Il decreto è entrato in vigore il 3 giugno 2025, ma la piena applicazione delle nuove norme decorrerà dai lotti di farmaci prodotti dopo 90 giorni, salvo le indicazioni specifiche già valide per le domande di autorizzazione o rinnovo.

Il decreto non distingue tra atleti professionisti e dilettanti, pertanto si applica a tutti coloro che praticano attività sportiva, a prescindere dal livello e dalla tipologia di affiliazione. Questo significa che anche federazioni, enti di promozione, discipline associate e organismi vigilati dal CONI o da Sport e Salute sono coinvolti nella vigilanza sull'uso corretto dei medicinali e nella prevenzione del doping.

Cancellazione da albo avvocati con procedimenti in corso: sì della Consulta



Con la sentenza n. 70 del 2025, depositata il 23 maggio, e pubblicata in GU il 28 maggio 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 e, in via consequenziale, dell'art. 17, comma 16, della legge n. 247/2012 sull'ordinamento della professione forense. Le norme del regolamento imponevano un divieto assoluto di cancellazione dall'albo degli avvocati qualora fosse pendente un procedimento disciplinare. Il caso trae origine dalla richiesta di un avvocato affetto da gravi patologie che gli impedivano di esercitare la professione, il quale aveva chiesto la cancellazione dall'albo ma gli era stata negata per procedimenti disciplinari in corso. La Corte di cassazione, investita della questione, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale ritenendo che tale divieto, applicato rigidamente, violasse diversi principi costituzionali, tra cui quelli sanciti dagli articoli 2 (libertà di autodeterminazione), 3 (uguaglianza), 4 (diritto al lavoro), 35 (tutela del lavoro) e 41 (libertà d'iniziativa economica privata) della Costituzione.

Permessi elettorali per referendum: diritti e doveri

Nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente, anche per i referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza 2025 in programma nel prossimo fine settimana vale la specifica disciplina di gestione delle assenze per attività elettorali. I lavoratori dipendenti chiamati ad operare presso i seggi elettorali hanno diritto:

- ◆ ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo in cui sono tenuti a presenziare alle operazioni elettorali, previa richiesta scritta al datore di lavoro.
- ◆ al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, oltre al compenso erogato dallo Stato.

In assenza di una regolamentazione contrattuale, il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio è tenuto ad osservare una serie di adempimenti dovuti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro:

- ◆ preavvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro, consegnando eventuale copia della convocazione
- ◆ ultimare le operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante l'indicazione dei giorni e delle ore occupate

Attenzione va prestata al fatto che la normativa di riferimento non detta le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione e non definisce neppure eventuali maggiorazioni da corrispondere per i giorni festivi trascorsi al seggio.



IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL 2025

Con le **proroghe** recate della “**Legge di Bilancio 2025**” gli **interventi** per **eliminazione di barriere architettoniche** possono godere alternativamente:

- ◆ del **bonus** al **75%**;
- ◆ della **detrazione per ristrutturazioni** edilizie al **50%**;
- ◆ del “**Superbonus**” se l'intervento è “trainato” da **altro intervento “trainante”** (limitatamente alle spese dei **condomini/comproprietari** di **edifici** o **ONLUS, IdV ed APS**).

Sull'argomento è intervenuta recentemente l'**Agenzia delle Entrate**, vediamo i principali chiarimenti.

IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL 2025					
BONUS RISTRUTTURAZIONE 50%	Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef pari al:				
	<table><tr><td>50%</td><td>da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale</td></tr><tr><td>36%</td><td>su un importo massimo di 96.000 euro negli altri casi</td></tr></table>	50%	da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale	36%	su un importo massimo di 96.000 euro negli altri casi
	50%	da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale			
	36%	su un importo massimo di 96.000 euro negli altri casi			
Si evidenzia che nel 2026 e 2027 sarà riconosciuta nelle seguenti misure: ◆ 36% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale; ◆ 30% negli altri casi. Rientrano nella categoria degli interventi agevolati: ◆ quelli effettuati per l'eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi) ◆ i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di disabilità grave. La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.					
 La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità. Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione in questione rientrano:					



	♦ la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione; ♦ la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità: per esempio, non rientrano nell'agevolazione l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, comunque, è prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici		
BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%	L'art. 119-ter del D.L. 34/2020, introdotto dalla "Legge di Bilancio 2022"¹, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi riconosce una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 01.01.2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La "Legge di Bilancio 2023"² ha successivamente prorogato l'agevolazione sino al 31.12.2025. La detrazione spettante va portata in diminuzione dell'imposta dovuta nell'anno di sostenimento delle spese e nei 4 anni successivi da parte di: ♦ persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; ♦ enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; ♦ società semplici; ♦ associazioni tra professionisti; ♦ soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.  Trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, la stessa non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. La detrazione, da ripartire come visto tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a euro: <table border="1"> <tr> <td>50.000</td><td>per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno</td></tr> </table>	50.000	per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
50.000	per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno		

¹ art. 1, comma 42 della Legge 234/2021.

² art. 1, comma 365 della Legge 197/2022.



40.000	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
30.000	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari

Nella [risposta a interpello n. 89 del 07.04.2025](#), l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di un **complesso immobiliare** costituito da:

- ♦ **due distinti edifici** catastalmente **autonomi**, ma
- ♦ con **un unico e comune accesso** dall'**esterno**

per i quali sono stati **avviati lavori** di **adeguamento** per l'**eliminazione** delle **barriere architettoniche** che prevedono la realizzazione di **percorsi esterni** e l'**automazione** degli **impianti** di **apertura** e **chiusura** dei **cancelli**.

Nel caso in esame, l'Agenzia indica che la **normativa** da **applicare** è quella rimasta **in vigore fino al 29.12.2023**, dal momento che la relativa comunicazione di inizio lavori asseverata (**Cila**) dichiarata dal contribuente risale al **07.09.2023**.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, visto che il complesso immobiliare ha un unico accesso carrabile e pedonale comune, ma, come visto i **due edifici risultano distinti e catastalmente autonomi**, la detrazione ammessa e il relativo **limite di spesa** vanno **calcolati**:

- ♦ **separatamente** per **ciascun edificio**,
- ♦ prendendo in considerazione le **rispettive categorie catastali**.

In sostanza l'importo totale della detrazione per il contribuente è pari a 100.000 euro: 50.000 euro per l'edificio di categoria B/5 e 50.000 euro per l'edificio di categoria C/6.

Dato che il "bonus barriere 75%" riguarda gli "**edifici già esistenti**" senza altre precisazioni, viene confermato che l'agevolazione può riguardare le unità immobiliari di **qualsiasi categoria catastale** (comprese quelle in categoria B/5 e C/6).



L'agevolazione spetta per la **realizzazione** di **interventi direttamente finalizzati** al **superamento** e all'**eliminazione** di **barriere architettoniche** in **edifici già esistenti**.

Si tratta di opere che:

- ♦ possono essere realizzate **sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari**
- ♦ si riferiscono a **diverse categorie di lavori** quali, ad esempio:
 - ✓ la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti),



	✓ il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), ✓ il rifacimento di scale ed ascensori, ✓ l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici. In sostanza la detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti.  Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dei lavori n. 236 del 14.06.1989³.
SUPERBONUS 110%	I lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche possono rientrare anche nel superbonus come lavori c.d. "trainati". La "Legge di Bilancio 2025"⁴ è intervenuta anche con delle modifiche al superbonus. Alla luce degli interventi, si evince che per le spese sostenute nel 2025 riferite ad interventi effettuati sulle parti comuni di condomini o di edifici "interamente posseduti" anche in comproprietà dalle ONLUS/OdV/APS il Superbonus è fruibile nella misura del 65% se sono soddisfatti detti requisiti riferiti al titolo abilitativo (ed alla delibera dell'assemblea, nel caso dei condomini). Tali requisiti non sono richiesti, al contrario, nei "casi speciali" in cui opera ancora, sul 2025, l'aliquota di detrazione del 110%, e cioè per gli interventi effettuati: ◆ in Comuni terremotati dal 2009 ⁽⁵⁾; ◆ da ONLUS/OdV/APS nell'ambito delle RSA⁶.

³ in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

⁴ art. 1, comma 56 della Legge 207/2024.

⁵ art. 119, co. 8-ter del D.L. 34/2020.

⁶ art. 119, comma 10-bis del D.L. 34/2020.



SCADENZA GODIMENTO FERIE AL 30.06.2025: CONSEGUENZE ECONOMICHE PER L'AZIENDA

Il godimento delle ferie retribuite da parte del dipendente rappresenta un diritto costituzionalmente garantito dall'art. 36 della Carta costituzionale. L'inosservanza delle scadenze, in particolare quella cadente il prossimo 30 giugno, espone il datore ad una serie non trascurabile di conseguenze economiche.

SCADENZA GODIMENTO FERIE AL 30.06.2025: CONSEGUENZE ECONOMICHE PER L'AZIENDA	
PREMESSA	L'art. 36 della Costituzione riconosce al lavoratore il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite. L'importanza accordata alle ferie risiede nella loro capacità di assicurare al dipendente il recupero delle energie psico-fisiche spese nell'esecuzione della prestazione lavorativa e, al tempo stesso, la possibilità di dedicarsi alle proprie esigenze di vita familiare, sociale e personale. Il tutto senza subire alcuna penalizzazione economica, dal momento che le ferie sono a tutti gli effetti un periodo di assenza dal lavoro retribuito dall'azienda al pari delle ore di attività ordinaria. L'obbligo retributivo per le ferie godute rappresenta uno degli elementi contemplati dal legislatore per promuovere l'utilizzo stesso delle ferie, di cui all'art. 10 del D.Lgs 66/2003. Ci riferiamo, in particolare, a: ♦ divieto di rinunciare al godimento delle ferie in cambio di una liquidazione delle stesse in busta paga (eccezion fatta per le ipotesi di cessazione del contratto di lavoro); ♦ riconoscimento a tutti i dipendenti di un periodo minimo annuo di ferie retribuite; ♦ godimento del periodo minimo annuo di ferie retribuite entro determinate scadenze. Proprio quest'ultimo aspetto, rappresentato dall'omesso godimento delle ferie entro le scadenze di legge, di cui la prossima in ordine cronologico coincide con il 30.06.2025, espone il datore di lavoro ad una serie di conseguenze economiche.  Il diritto costituzionalmente garantito di fruire delle ferie è irrinunciabile da parte del dipendente: qualsiasi patto contrario, sia esso contenuto in un contratto collettivo o in un contratto individuale, è nullo.
I TERMINI DI FRUIZIONE DELLE FERIE	Eccezion fatta per eventuali previsioni della contrattazione collettiva, il periodo minimo annuale legale di ferie retribuite (4 settimane o il minor periodo in caso di rapporti di lavoro aventi durata inferiore all'anno) dev'essere goduto, a norma dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs 66/2003:



	♦ per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione (da fruire obbligatoriamente in modo consecutivo su richiesta del dipendente); ♦ per le restanti due settimane (o il diverso periodo residuo) entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, salvi i più ampi periodi fissati dalla contrattazione collettiva. Pertanto, entro il 30.06.2025 devono essere esaurite le ferie (residue) maturate dal dipendente nell'annualità 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).  La contrattazione collettiva può estendere il termine di 18 mesi successivi all'anno di maturazione. Gli eventuali giorni eccedenti le quattro settimane di legge (previsti dalla contrattazione collettiva o individuale) possono essere fruiti nel termine stabilito dagli accordi stessi o, in mancanza, dagli usi aziendali.
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE	L'inosservanza della normativa sui termini di fruizione delle ferie comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa⁷: ♦ da 120,00 euro a 720,00 euro nella generalità dei casi; ♦ da 480,00 euro a 1.800,00 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due annualità; ♦ da 960,00 euro a 5.400,00 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni (in tal caso non opera il pagamento della sanzione in misura ridotta).
POSSIBILI AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI DEL DIPENDENTE	Un'ulteriore conseguenza dell'omessa fruizione delle ferie nei termini normativamente previsti espone il datore di lavoro a possibili azioni dei dipendenti, volte ad ottenere il risarcimento del danno psico-fisico causato dall'illegittimo rifiuto aziendale di assentarsi dal lavoro. Il dipendente che intraprende un'azione di risarcimento danni per omessa fruizione delle ferie è chiamato a dimostrare l'entità del danno psico-fisico subito e il nesso causale tra quest'ultimo e il mancato godimento delle ferie. Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiunge un'ulteriore condizione per la legittima richiesta di risarcimento. Nello specifico, il mancato godimento delle quattro settimane di ferie considerate dal legislatore non dev'essere <i>"riferibile alla volontà del lavoratore"</i> ma esclusivamente frutto di una decisione aziendale (altro elemento soggetto all'onere della prova in capo al dipendente).
IL VERSAMENTO ANTICIPATO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E	I compensi per ferie non godute rientrano nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in virtù del criterio di onnicomprensività⁸. Al fine di agevolare per quanto possibile l'effettivo godimento delle ferie

⁷ art. 18-bis, comma 3 del D.Lgs 66/2003.

⁸ di cui all'art. 12 della Legge 153/1969.



ASSISTENZIALI SULLE FERIE NON GODUTE	da parte del lavoratore, è rimessa ai regolamenti aziendali ovvero alle pattuizioni individuali la possibilità di procrastinare la fruizione delle ferie anche oltre il termine indicato nella previsione legale o contrattuale. In assenza di norme contrattuali, regolamentari aziendali o pattuizioni individuali trova applicazione il criterio enunciato con la circolare INPS n. 134 del 23.06.1998, in base al quale la scadenza dell'obbligazione contributiva e la collocazione temporale dei contributi <i>devono "essere fissate al diciottesimo mese successivo al termine dell'anno solare di maturazione delle ferie"</i> Individuato il momento cui sottoporre a contribuzione il compenso per ferie non godute, i datori di lavoro sono tenuti a sommare alla retribuzione imponibile del mese successivo quello di scadenza delle ferie anche l'importo corrispondente al compenso per ferie non godute ancorché non corrisposto. In caso di ferie godute successivamente all'assolvimento degli obblighi contributivi, il contributo già versato dall'azienda sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso ferie "non è più dovuto"⁹. Le istruzioni appena descritte restano valide anche alla luce della riforma introdotta con D.Lgsd 66/2003. In definitiva, dal combinato disposto delle circolari e messaggi INPS emerge che un'ulteriore conseguenza economica legata all'esistenza di ferie residue in scadenza al 30.06.2025 è rappresentata dal pagamento anticipato dei contributi previdenziali e assistenziali calcolati sulle medesime.
COME AVVIENE IL PAGAMENTO ANTICIPATO DEI CONTRIBUTI SULLE FERIE NON GODUTE?	Nel cedolino del mese di giugno 2025 le ore di ferie non godute entro la scadenza in parola vengono quantificate, sotto il profilo economico, attraverso la seguente operazione: Ore / giorni di ferie residue, in scadenza al 30 giugno 2025 x retribuzione oraria / giornaliera = ammontare delle ferie non godute Il risultato ottenuto è sommato alla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali e assistenziali, utile per il calcolo dei contributi dovuti all'INPS: Ammontare delle ferie non godute + retribuzione imponibile ai fini previdenziali e assistenziali di giugno 2025 = base di calcolo dei contributi di giugno 2025 Alla base di calcolo dev'essere a questo punto attribuita l'aliquota percentuale che esprime i contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda (ipotizziamo al 28,03%): Base di calcolo dei contributi x aliquota percentuale contributi a carico azienda = ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro per il mese di giugno 2025

⁹ circolare n. 15/2002.



	Tuttavia, eccezionalmente, l'azienda deve altresì farsi carico, nell'ambito del pagamento anticipato dei contributi sulle ferie non godute, della quota di contribuzione a carico del dipendente, altrimenti trattenuta in busta paga: $\text{Ammontare delle ferie non godute} \times \text{aliquota percentuale contributi a carico dipendente} = \text{ammontare dei contributi sulle ferie non godute a carico dipendente}$ In definitiva, i contributi da versare all'INPS per il mese di giugno 2025 sono il risultato di: Contributi conto azienda su retribuzione imponibile del mese + contributi conto azienda su ammontare ferie non godute in scadenza al 30.06.2025 + contributi conto dipendente anticipati dall'azienda su ammontare ferie non godute in scadenza al 30.06.2025 = somma da versare all'INPS con modello F24 entro il 16.07.2025
COME RECUPERARE I CONTRIBUTI ANTICIPATI?	Una volta pagati in anticipo i contributi (anche per la quota carico dipendente) sulle ferie non godute entro la scadenza del 30.06.2025, nel momento in cui il dipendente fruisce delle ferie in parola sulle stesse non dev'essere pagata una seconda volta la contribuzione INPS. Nella denuncia mensile UniEmens, da trasmettere all'Istituto entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di competenza, il godimento delle ferie in precedenza assoggettate a contribuzione genera delle variabili contributive grazie alle quali è possibile recuperare (voce a credito) la contribuzione anticipata. Tali variabili possono tuttavia essere utilizzate entro 12 mesi dalla denuncia originaria in cui erano state assoggettate a contribuzione.
COME EVITARE LE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELLE FERIE NON GODUTE?	Il datore di lavoro è il soggetto che ha l'ultima parola in merito alla fruizione delle ferie da parte del dipendente. In quest'ottica è possibile, soprattutto a fronte di residui ferie elevati in prossimità della scadenza del 30 giugno, porre il dipendente in assenza forzata, per un numero di ore / giorni tali da evitare le conseguenze economiche sopra descritte. Il datore di lavoro può perfino impedire l'eventuale accesso in azienda da parte del dipendente e, in generale, lo svolgimento dell'attività lavorativa per il periodo di assenza preventivamente comunicato all'interessato. Il ricorso alle ferie coattive dev'essere comunque limitato a casi di estrema gravità in cui è presente un residuo di ore - giorni non esauribile entro le scadenze di legge.





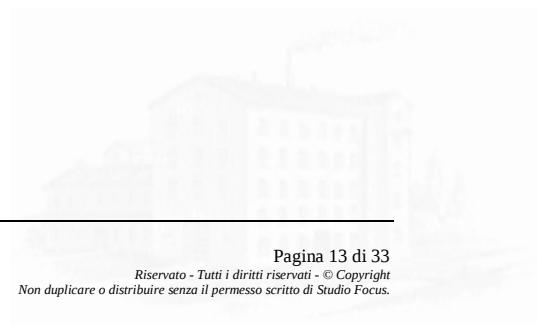
ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI



W: www.focusconsulting.it
M: mail@focusconsulting.it
T: +39.030.24.26.882
F: +39.030.24.26.792
A: Via Aldo Moro n. 48 25124 Brescia (ITALY)



QR code per accesso allo
storico delle [circolari](#).



BONUS ASSUNZIONE DONNE LAVORATRICI SVANTAGGIATE: PUBBLICATA LA CIRCOLARE INPS

Il **D.L. 60/2024** porta in dote ai **datori di lavoro privati** un **esonero** dal **versamento** del **100%** dei complessivi **contributi** previdenziali a carico azienda, al fine di promuovere l'**inserimento** e il **reinserimento lavorativo** di **donne** cosiddette "**svantaggiate**". Grazie alla **circolare INPS n. 91 del 12.05.2025**, pubblicata a seguito dell'adozione del D.M. **attuativo** del "**Bonus donne**", i datori di lavoro hanno attualmente la possibilità di **presentare domanda telematica** all'Istituto per poter **applicare in busta paga** lo **sgravio**, in sede di calcolo dei contributi da versare con modello F24. La circolare fornisce altresì vari chiarimenti.

BONUS ASSUNZIONE DONNE LAVORATRICI SVANTAGGIATE: PUBBLICATA LA CIRCOLARE INPS			
PREMESSA	Il c.d. "Decreto Coesione"¹⁰ introduce, all'art. 23, un nuovo esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un periodo massimo di 24 mesi, decorrenti dall'assunzione a tempo indeterminato di donne lavoratrici cosiddette "svantaggiate", effettuata entro il 31.12.2025. Lo scorso 09.05.2025, è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, datato 11.04.2025. Alla luce dell'adozione del D.M. attuativo, l'INPS è intervenuto con circolare n. 91 del 12.05.2025, al fine di fornire ai datori di lavoro le istruzioni necessarie per l'accesso e la fruizione del Bonus donne.		
DATORI DI LAVORO BENEFICIARI	Gli esoneri contributivi previsti nell'ambito del Bonus donne spettano a beneficio di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.		
PER QUALI LAVORATRICI SPETTA L'ESONERO?	Gli esoneri contributivi vengono riconosciuti ai datori di lavoro privati a fronte dell'assunzione a tempo indeterminato, effettuata entro il 31.12.2025, di donne di qualsiasi età che, alla data dell'assunzione stessa, si trovano in una delle seguenti situazioni (alternative tra loro): <table border="1"> <tr> <td>a)</td><td> lavoratrici "molto svantaggiate" da intendersi come tali in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (ai fini del rispetto del requisito si considera il periodo di 24 mesi antecedente la data dell'assunzione e si verifica che in tale periodo la lavoratrice non abbia svolto un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata pari almeno a 6 mesi o un'attività di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero altra prestazione di lavoro¹¹, la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti </td></tr> </table>	a)	lavoratrici "molto svantaggiate" da intendersi come tali in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (ai fini del rispetto del requisito si considera il periodo di 24 mesi antecedente la data dell'assunzione e si verifica che in tale periodo la lavoratrice non abbia svolto un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata pari almeno a 6 mesi o un'attività di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero altra prestazione di lavoro¹¹, la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti
a)	lavoratrici "molto svantaggiate" da intendersi come tali in quanto prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti (ai fini del rispetto del requisito si considera il periodo di 24 mesi antecedente la data dell'assunzione e si verifica che in tale periodo la lavoratrice non abbia svolto un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata pari almeno a 6 mesi o un'attività di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero altra prestazione di lavoro¹¹, la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti		

¹⁰ D.L. 60/2024, convertito con modificazioni dalla Legge 95/2024, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*".

¹¹ di cui all'art. 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir.



		da imposizione fiscale)						
	b)	lavoratrici prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE (tali si intendono le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna)						
	c)	lavoratrici "svantaggiate" in quanto svolgono professioni o attività lavorative in settori caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere secondo il disposto di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), regolamento (UE) n. 651/2014.I settori e le professioni caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere sono stati individuati: ♦ per il 2024, dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 365 del 20.11.2023; ♦ per il 2025, dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 3217 del 30.12.2024						
Come indicato nella circolare INPS 91/2025, la nozione di impiego regolarmente retribuito è riferita, dunque, non tanto <i>"alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato)."</i> Per le attività di lavoro autonomo o parasubordinato il riferimento è alla remunerazione, su base annua, inferiore ai limiti esenti da imposizione che, per il diverso importo delle detrazioni, è di 5.500,00 euro in caso di lavoro autonomo propriamente detto e di 8.500,00 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro¹².								
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI E DURATA DELLO SGRAVIO	Gli esoneri contributivi spettano per le sole assunzioni a tempo indeterminato (anche se con orario part-time) effettuate entro il 31.12.2025. Per espressa previsione il beneficio non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Sono altresì esclusi i contratti di lavoro a chiamata (anche se a tempo indeterminato). Con riferimento alla durata e alla decorrenza dello sgravio è opportuno distinguere a seconda della condizione della lavoratrice interessata, come descritto in tabella:							
	<table><tr><th>LAVORATRICE ASSUNTA</th><th>QUANDO DEVE AVVENIRE L'ASSUNZIONE?</th><th>DURATA DELL'ESONERO</th></tr><tr><td>Donne prive di impiego</td><td>Assunzione a tempo</td><td></td></tr></table>	LAVORATRICE ASSUNTA	QUANDO DEVE AVVENIRE L'ASSUNZIONE?	DURATA DELL'ESONERO	Donne prive di impiego	Assunzione a tempo		
LAVORATRICE ASSUNTA	QUANDO DEVE AVVENIRE L'ASSUNZIONE?	DURATA DELL'ESONERO						
Donne prive di impiego	Assunzione a tempo							

¹² di cui all'art. 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir.



	regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti	indeterminato effettuata dal 01.09.2024 al 31.12.2025	24 mesi dalla data di assunzione
	Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno	Assunzione a tempo indeterminato effettuata dal 31.01.2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea) al 31.12.2025 (la domanda di riconoscimento dello sgravio dev'essere trasmessa all'INPS prima di procedere all'assunzione)	
	Donne, ovunque residenti, occupate nelle professioni o settori di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del regolamento (UE), annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze	Assunzione a tempo indeterminato effettuata dal 01.09.2024 al 31.12.2025	12 mesi dalla data di assunzione
ASSETTO E MISURA DEGLI INCENTIVI	Le assunzioni a tempo indeterminato portano in dote all'azienda un esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 650,00 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia mensile è riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (650,00 / 31) per ogni giorno di fruizione degli sgravi. Se sono coinvolti contratti part-time, il massimale dell'agevolazione dev'essere proporzionalmente ridotto. Tra le contribuzioni non interessate dall'esonero che, pertanto, restano dovute in misura intera, figurano i premi e contributi dovuti all'INAIL.		
CONDIZIONI DI SPETTANZA DEGLI ESONERI	Il diritto alla fruizione degli sgravi è subordinato alle seguenti condizioni generali: ♦ rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1175 della Legge 296/2006; ♦ applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione, da ultimo disciplinati dall'art. 31 del D.Lgs 150/2015. La legittima spettanza degli esoneri è altresì condizionata al rispetto della condizione specificamente prevista dall'art. 23, comma 3 D.L. 60/2024, nello		



	specifico: ♦ realizzazione di un incremento netto dell'occupazione; ♦ rispetto delle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ribadite nella decisione di autorizzazione della Commissione europea, nonché nel D.M. attuativo. Al riguardo si sottolinea che, ai fini dell'incremento occupazionale netto, il numero dei dipendenti è calcolato in Unità Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
DOMANDA DI SGRAVIO ALL'INPS ED ESPOSIZIONE IN UNIEMENS	Per poter legittimamente applicare lo sgravio in sede di calcolo dei contributi mensili da versare all'INPS con modello F24, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere apposita istanza telematica all'Istituto, allo scopo di conoscere con certezza l'ammontare del beneficio spettante e l'eventuale residua disponibilità di risorse. La domanda dev'essere inviata all'INPS collegandosi alla piattaforma del portale "inps.it" denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23 – Donne". Nel modulo di domanda (disponibile online dal 16.05.2025) il datore di lavoro deve riportare: ♦ dati identificativi dell'impresa; ♦ dati identificativi della lavoratrice, nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato, inclusa la residenza; ♦ tipologia di contratto di lavoro subordinato sottoscritto o da sottoscrivere (se full-time o part-time) e l'eventuale percentuale oraria di lavoro; ♦ retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, oltre che l'ammontare dell'aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto dell'esonero; ♦ dichiarazione del datore di lavoro¹³ con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riguardo alla singola lavoratrice. Con specifico riferimento all'esonero per le assunzioni a tempo indeterminato di: ♦ Donne impiegate in professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere; ♦ Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti; l'istanza all'INPS può essere inoltrata sia per le assunzioni già effettuate che per i rapporti non ancora instaurati.

¹³ ai sensi del D.P.R. 445/2000.





Al contrario, per l'esonero derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato di donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, **l'istanza può essere presentata esclusivamente per i rapporti di lavoro non ancora in corso.**

Una volta accordato lo sgravio dall'INPS, il datore di lavoro è tenuto a evidenziare i dettagli relativi all'applicazione dello stesso, in sede di calcolo dei contributi mensili da versare all'Istituto, all'interno del flusso telematico UniEmens da trasmettere all'INPS entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di competenza della denuncia.

Le **modalità di esposizione** dello sgravio in UniEmens sono riportate nella circolare n. 91/2025, paragrafo 9.



NUOVA COMUNICAZIONE AL GSE PER I CREDITI 4.0

INTRODUZIONE

Con il [Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy \(MIMIT\) del 15 maggio 2025](#) sono state dettate le **regole per accedere al c.d. credito Industria 4.0 per gli investimenti effettuati nel 2025**, a seguito delle novità introdotte dalla "Legge di Bilancio 2025".

In particolare, il decreto disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 (o fino al 30.06.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% dell'investimento) nel limite massimo delle risorse stanziato pari a 2,2 miliardi di euro.

Con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali il modello entrerà in vigore e sarà disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si riepiloga la disciplina generale.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Cos'è l'**agevolazione 4.0**?
2. Quali sono le **novità apportate dalla legge di bilancio 2025**?
3. Com'è il nuovo **modello di comunicazione al GSE**?
4. C'è una **procedura** ad hoc per chi ha trasmesso il **modello precedente**?
5. Cosa succede agli **investimenti effettuati nel 2025 con acconti nel 2024**?
6. **C'è un elenco dei Beni** funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello **«Industria 4.0»**?



DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COS'E' L'AGEVOLAZIONE 4.0?

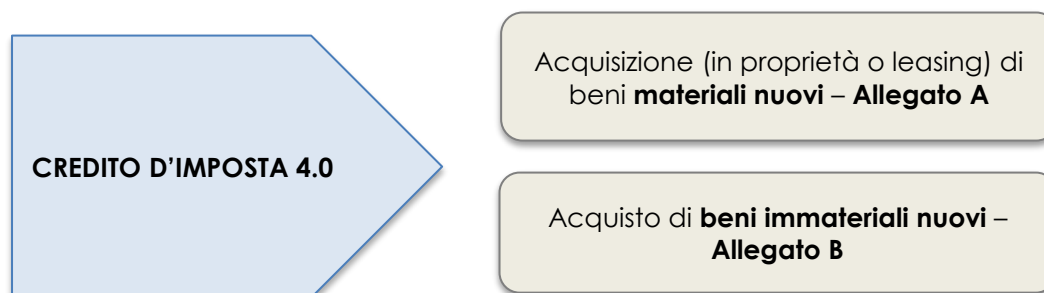
R.1. Il credito d'imposta industria 4.0 è volto al **supporto delle imprese che investono in beni strumentali nuovi**, funzionali alla **trasformazione tecnologica e digitale dei processi** produttivi.

L'agevolazione ha subito molte **modifiche negli anni** passando dall'iper (super) ammortamento all'attuale **credito d'imposta**, in misura variabile in base al **periodo** ed alla **tipologia** di investimento¹⁴.

Tutte le imprese che effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive **ubicate nel territorio dello Stato** possono beneficiare di un credito d'imposta, alle seguenti condizioni:

- ◆ **Beni strumentali materiali - Allegato A**¹⁵;
- ◆ **Beni strumentali immateriali - Allegato B**¹⁶.

Il beneficio è **subordinato alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori**.



Sono **escluse** le imprese

- ◆ in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.
- ◆ destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs 231/2001.

Come anticipato, l'agevolazione prevedeva la **maturazione del credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese fino al 31.12.2025**, sia con riferimento ai **beni immateriali** che a quelli **materiali 4.0**, ma la **legge di bilancio 2025 ha apportato una serie di novità**.

D.2. QUALI SONO LE NOVITA' APPORTATE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025?

R.2. Con la "**Legge di Bilancio 2025**"¹⁷

1. è stato **rimodulato il termine** entro il quale è riconosciuto il beneficio per i **beni materiali 4.0**¹⁸

¹⁴ art. 1, commi dal 1057 a 1062 della Legge 178/2020.

¹⁵ allegato A alla Legge 232/2016.

¹⁶ allegato B alla Legge 232/2016.

¹⁷ art. 1, commi da 445 a 448 della Legge 207/2024.

¹⁸ art. 1, comma 1057-bis della Legge 178/2020.



2. è stato **abrogato il credito d'imposta per i beni immateriali 4.0**¹⁹.

Nello specifico, l'agevolazione spettante per i beni di cui all'Allegato A annesso alla Legge 232/2016 **viene limitata al 31.12.2024**, in luogo dell'**originaria scadenza del 31.12.2025**.

Al suo posto **è stata introdotta una misura analoga**, per gli **investimenti effettuati nel 2025** ovvero **entro il 30.06.2026** ma a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, **nel limite di spesa di 2,2 miliardi di euro**.

Tale limite **opera a livello nazionale**, e pertanto il beneficio spetterà alle imprese **secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande**. In altri termini è stata **ridotta notevolmente la platea dei beneficiari**: dal 01.01.2025 occorre effettuare **una comunicazione al MIMIT su modello apposito**, al fine di ottenere la **destinazione delle risorse utili alla fruizione del credito**.

D.3. COM'È IL NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE AL GSE?

R.3. Come visto, dopo diversi **mesi di attesa** il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il **decreto direttoriale 15.05.2025**, che disciplina il **meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta**, riferito agli investimenti in **beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025**, ovvero **fino al 30.06.2026** a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato versato un **acconto pari ad almeno il 20% dell'investimento**, nel limite massimo delle risorse stanziare **pari a 2,2 miliardi di euro**.

La **nuova procedura** per accedere al **credito d'imposta 4.0 per investimenti effettuati dal 2025** può esser così sintetizzata:

- ♦ **comunicazione preventiva**: le imprese devono **trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31.01.2026**, indicando gli **investimenti previsti** e il **relativo credito d'imposta**.
L'ordine cronologico di invio determina la **priorità nella prenotazione delle risorse**.

TIPOLOGIA DI COMUNICAZIONE

☒ Preventiva
☒ non è collegata ad una precedente comunicazione preventiva

- ♦ **conferma dell'acconto**: entro **30 giorni dalla comunicazione preventiva**, l'impresa deve inviare una **seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell'investimento**.

☒ Preventiva con acconto
- è collegata alla comunicazione preventiva il cui codice è (CIBS2025XXXXXXXXXX): _____ - Data versamento ultimo acconto per il raggiungimento del 20% delle spese ammissibili: _____ - Importo acconto: _____ €



- ♦ **comunicazione di completamento:** al termine degli investimenti, l'impresa deve trasmettere una **comunicazione di completamento entro il 31.01.2026** per gli investimenti ultimati **entro il 31.12.2025**, ovvero **entro il 31.07.2026** per gli investimenti completati **entro il 30.06.2026**.

☒ **Completamento**

- ☒ è collegata alla precedente comunicazione *preventiva con acconto* il cui codice è (CIBS2025XXXXXXXXXX): _____

oppure

- ☐ è collegata alla precedente comunicazione di *completamento*, di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale 24 aprile 2024, il cui codice è (CIBSXXXXXXXXXX): _____
 - Data versamento ultimo acconto per il raggiungimento del 20% delle spese ammissibili: _____
 - Importo acconto: _____ €



In caso di **esaurimento delle risorse**, le comunicazioni saranno comunque **acquisite** e le imprese potranno accedere al beneficio in caso di nuova disponibilità di fondi, sempre rispettando l'ordine cronologico di invio delle comunicazioni preventive.

Il Ministero competente invia, **entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese**, l'**elenco delle imprese relativo al mese precedente**, secondo l'**ordine cronologico di ricevimento** delle comunicazioni preventive, con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle **sole comunicazioni di completamento**.

Il **credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno del mese successivo** a quello della trasmissione dei dati dal Ministero all'Agenzia delle Entrate.

Con **successivo decreto direttoriale** saranno individuati i **termini a decorrere dai quali il modello** in argomento **entrerà in vigore** e sarà disponibile in **formato editabile** per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i **servizi informatici** messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (**GSE**).

D.4. C'È UNA PROCEDURA AD HOC PER CHI HA TRASMESSO IL MODELLO PREESISTENTE?

R.4. Alcune imprese hanno scelto di **trasmettere il precedente modello** nella speranza di beneficiare di una "**priorità**" nell'attribuzione delle risorse destinate al credito 4.0. Con la pubblicazione del Decreto Mimit del 15.05.2025 è stata prevista una **procedura ad hoc per gestire tali casistiche**.



In particolare, per le **imprese che al 15.05.2025 hanno già comunicato investimenti** con data di **ultimazione successiva al 31.12.2024**, il decreto prevede un **percorso specifico**:

MANTENIMENTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO	a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo modello di comunicazione (da definirsi con successivo decreto direttoriale), le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione in via preventiva ovvero di completamento con indicazione della data di versamento e l'importo dell'ultimo acconto per raggiungere almeno il 20% delle spese ammissibili
COMUNICAZIONI SUCCESSIVE	le imprese che trasmettono il nuovo modello di comunicazione in via preventiva devono adempiere agli obblighi di conferma dell'acconto (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti
CONSEGUENZE DEL MANCATO ADEGUAMENTO	le imprese che non si adeguano entro il termine di 30 giorni devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, perdendo dunque la priorità

ESEMPIO

Un'impresa a **gennaio 2025** ha effettuato un **ordine di un macchinario 4.0** ed ha **presentato il modello di comunicazione previsto dal decreto del 24.04.2024**, in via **preventiva**, non appena sarà disponibile in nuovo modello introdotto dal decreto 15.05.2025, dovrà **trasmettere il nuovo modello** (entro 30 giorni dall'entrata in vigore) in via preventiva per **mantenere l'ordine in graduatoria**, in base al precedente invio.

☒ Preventiva

- ☐ non è collegata ad una precedente comunicazione *preventiva*

oppure

- ☒ è collegata alla precedente comunicazione *preventiva*, di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale 24 aprile 2024, il cui codice è (CIBSXXXXXXXXXX): CIBS1111111111

Successivamente, dovrà rispettare gli **ulteriori step previsti dalla nuova procedura: conferma dell'acconto** (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e **comunicazione di completamento** (al termine degli investimenti, entro il 31.01.2026 per gli investimenti ultimati entro il 31.12.2025, ovvero entro il 31.07.2026 per gli investimenti completati entro il 30.06.2026).

D.5. COSA SUCCEDDE AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI NEL 2025 CON ACCONTI NEL 2024?



R.5. Con la "Legge di Bilancio 2025" è stata prevista una **clausola di salvaguardia per le imprese che hanno iniziato l'investimento nel 2024**: continuano ad applicare le **vecchie regole le imprese che entro il 31.12.2024** hanno l'**ordine accettato dal venditore** con il pagamento di acconti in **misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione.

Pertanto, per gli **investimenti completati nel 2024** oppure per gli **investimenti completati successivamente** (per i quali al 31.12.2024 risulta verificata l'**accettazione dell'ordine** da parte del venditore con il relativo pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione), **continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24.04.2024**.

In particolare, il modello va inviato:

- ♦ sia in via **preventiva** che in via **consuntiva**, per gli **investimenti effettuati a partire dal 30.03.2024**;
- ♦ **esclusivamente in via consuntiva**, per gli **investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 01.01.2023 al 29.03.2024**.

D.6. C'È UN ELENCO DEI BENI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE SECONDO IL MODELLO «INDUSTRIA 4.0»?

R.6. Sì, l'allegato A al decreto direttoriale MIMIT in commento contiene il seguente elenco di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» e qui riportato:

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti	
1.1	macchine utensili per asportazione
1.2	macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici
1.3	macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime
1.4	macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali
1.5	macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura
1.6	macchine per il confezionamento e l'imballaggio
1.7	macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
1.8	robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot
1.9	macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici
1.10	macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale
1.11	macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento



	e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici);
1.12	magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica
1.13	dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti
2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità	
2.1	sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica
2.2	altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica
2.3	sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale
2.4	dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive
2.5	sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification)
2.6	sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud
2.7	strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi
2.8	componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni
2.9	filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze



	aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti
3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:	
3.1	banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità)
3.2	sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell'operatore
3.3	dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality
3.4	interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica





PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 241540 del 3 giugno 2025](#)

Modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 - **semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta**".

[Provvedimento 244832 del 5 giugno 2025](#)

Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – **Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo** da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime "de minimis" per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 – **periodo d'imposta 2021 – dati erranei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa**.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025](#)

Misure in materia di **versamento dell'imposta di bollo** sulle **comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita** - Articolo 1, commi 87 e 88, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 33/E del 4 giugno 2025](#)

Istituzione del **codice tributo** per il versamento, mediante modello F24, **dell'imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di partecipazione qualificate** realizzate da società ed enti non residenti.

[Risoluzione 34/E del 4 giugno 2025](#)

Istituzione delle **causali contributo per il versamento**, tramite modello F24, dei **contributi all'INPS da destinare ad Enti Bilaterali**.





[Risoluzione 35/E del 4 giugno 2025](#)

Istituzione del **codice tributo** per il versamento, mediante modello F24, **dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive** derivante **dall'affrancamento straordinario delle riserve** di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192

[Risoluzione 36/E del 4 giugno 2025](#)

Istituzione dei **codici tributo** per il versamento, mediante modello F24, **dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e **dell'imposta regionale sulle attività produttive** di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR.

[Risoluzione 37/E del 4 giugno 2025](#)

Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24, **delle imposte IRES e IRAP e dell'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP** a seguito del **riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili**, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e **ridenominazione dei codici tributo "1817" e "1818"**.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle **istanze di interpello** dell'Agenzia delle Entrate **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 147 del 04.06.2025 alla n. 148 del 04.06.2025** sono **consultabili** direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di GIUGNO 2025](#).

PRINCIPI DI DIRITTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Principio 5 del 3 giugno 2025](#)

Contributo di solidarietà – Incidenza della quota di utile 2021 relativa alla valutazione al fair value di derivati non di copertura ai fini del limite del patrimonio netto – Articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 22 dicembre 2022, n. 197.

[Principio 6 del 3 giugno 2025](#)

Imposta sui servizi digitali. Art. 1, comma 37, lett. b) legge 30 dicembre 2018, n. 145. Attività di "messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale" che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro. Servizi di giochi e scommesse online. Identificazione dei ricavi rilevanti.



SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 06.06.2025 AL 20.06.2025

Lunedì 9 giugno 2025

I contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell'adesione alla Rottamazione quater devono provvedere al **versamento della 8° rata del debito residuo** che è stato **comunicato dall'Agente della riscossione** per perfezionare la "**definizione agevolata**" dei **carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

Il termine ordinario sarebbe stato il 31 maggio, ma sono considerati tempestivi i pagamenti effettuati **entro i 5 giorni dalla scadenza** (5 giorni di tolleranza concessi dalla legge) più eventuali differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi, pertanto, **saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 9 giugno 2025**.

Come promemoria, ricordiamo che l'importo dovuto a titolo di Definizione agevolata poteva essere effettuato:

- ♦ in un'**unica soluzione**, entro il 31 ottobre 2023;
- ♦ oppure, in un numero massimo di **18 rate** (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il **28 febbraio**, il **31 maggio**, il **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Per conoscere tutte le [modalità di pagamento](#) consulta la pagina dedicata.

Lunedì 16 giugno 2025

Versamento della prima rata prima rata o unica soluzione dell'IMU 2025, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, risultanti dalle delibere comunali pubblicate sul [sito Internet del MEF](#) tramite:

- ♦ Modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:



- ✓ 3912 ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CATEGORIE A/1, A/8, A/9)
- ✓ 3913 FABBRICATI RURALI AD USO COMMERCIALE
- ✓ 3914 TERRENI
- ✓ 3916 AREE FABBRICABILI
- ✓ 3918 ALTRI FABBRICATI
- ✓ 3925 IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D (STATO)
- ✓ 3930 IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CAT. D (COMUNE)
- ✓ 3939 FABBRICATI C.D. BENI MERCE,

- ◆ Bollettino postale approvato dal Ministero dell'Economia e Finanze, il cui numero di conto corrente 1008857615 è unico e valido per tutti i comuni del territorio nazionale, è intestato a "Pagamento IMU" e può essere utilizzato esclusivamente per i pagamenti presso le Poste Italiane,
- ◆ la piattaforma PagoPA.

Lunedì 16 giugno 2025

I soggetti IVA devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì 16 giugno 2025

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (**Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91**), opportunamente integrato.

Lunedì 16 giugno 2025

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli**



	intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche.
Lunedì 16 giugno 2025	Banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la "Tobin Tax" relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.
Lunedì 16 giugno 2025	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di maggio 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.
Lunedì 16 giugno 2025	I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di maggio relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Lunedì 16 giugno 2025	I Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese di maggio per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.



Lunedì 16 giugno 2025

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 giugno 2025

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel **mese di maggio**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 giugno 2025

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita** stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, **corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 giugno 2025

I **contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di maggio** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 giugno 2025

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

Lunedì 16 giugno 2025

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, e **le pubbliche amministrazioni e le società** che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), devono **versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti** relativa al **mese precedente**.





Lunedì **16 giugno 2025**

I contribuenti IVA che hanno scelto il **pagamento rateale del saldo IVA 2024** relativo al periodo d'imposta 2024 risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno effettuato il versamento della prima rata il 16.03.2025 (17 marzo in quanto il 16 cadeva di domenica), devono versare la **4° rata maggiorata dell'interesse** dello 0,33% mensile (per la **presente rata è dello 0,99%**), tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **20 giugno 2025**

Ultimo giorno utile per il contribuente, per poter **annullare**, tramite [l'applicativo web](#), il **730 già inviato**.

Venerdì **20 giugno 2025**

Le **imprese elettriche** devono inviare la **Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV** addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel **mese di aprile** (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.

